

STATUTO della

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI DON FERRERO BATTANI



Titolo I Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1) - E' costituito, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI DON FERRERO BATTANI - ETS"

L'ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

Articolo 2) - L'Associazione ha sede in Pistoia alla via Cammelli nr. 25, ha durata illimitata e si scioglie per delibera dell'assemblea e per inattività dell'assemblea protratta per oltre tre anni.

Articolo 3) - L'associazione è apartitica e si ispira ai valori cristiani; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché dei contributi in danaro o in natura da parte dei singoli cittadini, enti ed/od associazioni.

Articolo 4) - L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione, senza alcuna finalità di lucro, ha per scopo lo svolgimento dell'attività di assistenza a persone svantaggiate, in particolare bambini e ragazzi, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero componenti collettività estere a mezzo aiuti umanitari anche a mezzo "adozioni a distanza" nel rispetto delle norme di legge nazionali ed internazionali.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalle lettere u), v), w) indicate al comma 1 dell'art 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività accessorie, nei limiti di legge e secondo i principi di accoglienza e dialogo con le persone svantaggiate ed attraverso la promozione sociale, anche attraverso seminari, le pubblicazioni di opere ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con l'esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività diversa da quella ad essa direttamente connessa. In particolare le attività stesse sono da svolgersi secondo i principi, le idee, le memorie di Don Ferrero favorendone la diffusione, anche mediante raccolta e divulgazione di studi, scritti o fotografie, iniziative culturali, sociali e religiose, aste, organizzazione di gite o altre iniziative di beneficenza comunque finalizzate agli scopi istituzionali, anche continuando a sostenere le attività da lui iniziate.

Titolo II Patrimonio

Articolo 5) - Il patrimonio dell'associazione è rappresentato dai contributi e quote degli associati, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da Enti e privati, compresa ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Le sovvenzioni ed i contributi delle Regioni e degli Enti locali saranno destinati esclusivamente a fini ed iniziative da realizzarsi nell'ambito dell'ente sovventore. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'Associazione; insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati per sopperire alle spese organizzative e di gestione dell'Associazione.

Pertanto, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura

Titolo III Associati

Articolo 6) - Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche o anche altri enti nel rispetto dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, purchè ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati.

Gli associati che avranno acquisito, nei confronti dell'Associazione, o nella esecuzione degli incarichi loro affidati particolari benemerienze, potranno essere nominati dall'Assemblea "Soci benemeriti". Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo "Soci onorari". I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati ordinari, sostenitori e benemeriti sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute.

Articolo 7) - L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) - per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
- b) - per recesso; se il socio comunica il recesso dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non è esonerato dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso ai soci che recedono;
- c) - per decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- d) - per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione di fatto,
- e) - per esclusione che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato la cui esclusione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo entro 30 giorni dalla data di notificazione di detta deliberazione all'assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria più prossima;
- f) qualora l'associato non abbia versato i propri contributi per due anni consecutivi.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Articolo 8) - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1 - l'assemblea degli associati;
- 2 - Il Consiglio Direttivo.

Articolo 9) - Le assemblee, legalmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

in. Istituto Bruch

Fallobol

Articolo 10 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 11) - L'assemblea ordinaria delibera:

- 1 - sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- 2 - sull'approvazione del bilancio;
- 3 - sulla nomina degli associati benemeriti;
- 4 - sul ricorso degli associati esclusi;
- 5 - sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- 6 - sulle linee programmatiche generali;
- 7 - su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge.

Articolo 12) - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nel territorio dello stato. Le assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati per comunicazione al domicilio o sede risultante dai registri dell'associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie almeno 15 (quindici) giorni prima. Le assemblee devono comunque essere convocate quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

Articolo 13) - Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati. Le assemblee ordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti rappresentati per delega.

Articolo 14) - Le assemblee straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati. Le assemblee straordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 15) - hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano in regola nel pagamento della quota annuale di associazione secondo quanto previsto dall'art. 6.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di ambedue le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Dalle riunioni di assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 17) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Articolo 18) - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, dove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

M. Cristina Buda

Colli

Fazio

Articolo 19) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo o al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Il Presidente fissa l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso dovrà essere inviato ai membri del consiglio per posta raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma almeno 3 (tre) giorni prima ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento anche a mezzo fax o posta elettronica.

Articolo 20) - Il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del consiglio verrà redatto sull'apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso fissa il limite minimo degli importi annuali di associazione e procede pure alla nomina di dipendenti impiegati o soggetti cui affidare singole mansioni determinandone, se del caso, la retribuzione; può incassare, amministrare e devolvere le sovvenzioni e i contributi ottenuti dalle regioni e dagli enti sociali. Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad eccezione di quelli non delegabili per legge, al Presidente o ad altri membri anche disgiuntamente determinando i limiti della delega.

Articolo 22) - Il presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea del Consiglio. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio. Il segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione delle assemblee e del Consiglio, redige i verbali delle assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio. Tiene il libro degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge quelle altre funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio e dal Presidente.

Articolo 23) - L'appartenenza al Consiglio cessa:

- 1 - per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al segretario,
- 2 - per decesso,
- 3 - per decadenza, che si verificherà ogni qual volta un consigliere non partecipi a tre riunioni del Consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal Consiglio.

Titolo V Bilancio sociale

Articolo 24) - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposta dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Titolo VI Scioglimento

Articolo 25) - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art 14 del D. Lgs. 117/2017 L'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo VII responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Articolo 26) - Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile presso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VIII Libri sociali

Articolo 27) - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) - Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del consiglio;
- c) - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) - Il registro dei volontari, tenuto a Cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Titolo IX Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 28) - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Titolo 10 Disposizioni finali

Articolo 29) - per quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le norme del D-Lgs 117/2017 e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia

Titolo XI Norme finali e transitorie

Articolo 30)

1 - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2 - A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art 5-sexies del D. L. nr. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/2017.

3 - L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4 - Le disposizioni contenute nel presente statuto (art 1 - 4 - 5 - 6 - 24 - 25 - 28 - 29), incompatibili con la qualifica di Onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finchè l'associazione risulta iscritta all'anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 1. lettera a) dell'art 10 del D. Lgs 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus o affini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

IL PRESIDENTE
Federico

IL SEGRETARIO
M. Cini

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DI DON FERRERO BATTANI - ONLUS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/10/2020

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione Paolo Politi. Funge da segretario Maria Cristina Breschi.

Sino presenti 24 soci dei 36 che quest'anno hanno regolarmente pagato la quota sociale. L'assemblea quindi è in grado di deliberare.

Il presidente illustra che si è reso necessario effettuare alcune modifiche allo statuto sociale per adeguarlo alla nuova normativa sul Terzo Settore, così come previsto dal D. Lgs 117/2017. Le modifiche sono state predisposte dal commercialista Rag. Paolo Becattini.

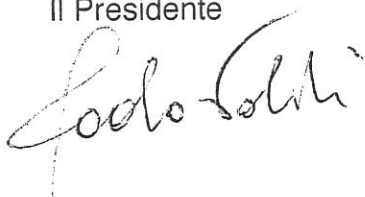
Viene data lettura del nuovo statuto sottolineando le parti modificate.

Dopo breve discussione si passa alla votazione ed il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

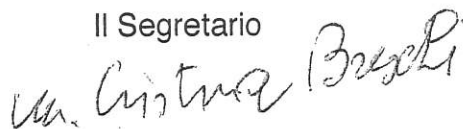
Si dà incarico al presidente di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate da effettuarsi entro 30 giorni.

Null'altro all'ordine del giorno.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate - Roma - 00186
Atto registrato al n. 2143 del 3
il 5 NOV. 2020
ESENTE

